

Tobin Tax

Informativa in materia di tassazione sulle transazioni finanziarie

Coerentemente con l'orientamento che si sta affermando in alcuni paesi dell' Europa¹, il Legislatore Italiano ha disciplinato un nuovo tributo sulle transazioni finanziarie, che colpisce le operazioni su titoli azionari e similari emessi da società italiane e su derivati aventi come sottostanti le azioni e strumenti finanziari partecipativi.

Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ai comma 491-499 prevede l'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie, a partire dal 1° marzo 2013.

Tale tributo si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Nello specifico saranno soggette al novello prelievo impositivo (a carico del solo acquirente) tutte le transazioni su azioni di Società italiane aventi capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, a prescindere dal Paese dal quale proviene l'ordine o del mercato in cui tali società sono quotate.

Inoltre, il tributo si applicherà anche alle operazioni riguardanti gli strumenti derivati aventi come sottostante gli strumenti di cui sopra, a partire dal 1° luglio 2013.

Aliquote e modalità di applicazione

L'aliquota prevista per le transazioni su azioni per il 2013 è dello 0,12% sul controvalore del saldo netto positivo di fine giornata. Dal 2014 l'aliquota si ridurrà allo 0,10%.

L'applicazione del tributo viene effettuata sul saldo netto di fine giornata relativo allo stesso strumento finanziario, cioè per le sole operazioni che a fine giornata generano un saldo positivo rispetto al saldo del giorno precedente.

L'aliquota sale allo 0,22% (0,2% nel 2014), invece, per le azioni negoziate nei mercati cosiddetti "non regolamentati".

Sono escluse dal tributo, tra le altre, le operazioni di trasferimento di proprietà a seguito di successione o donazione.

Operazioni ad alta frequenza

Sono tali le operazioni, generate da un algoritmo informatico, di invio, modifica e cancellazione degli ordini che avvengono entro la soglia temporale di mezzo secondo.

Il tributo è calcolato giornalmente ed è dovuto qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari.

Il tributo si applica quindi con aliquota dello 0,02% per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60%.

Derivati

Per quanto riguarda i derivati la tassa entrerà in vigore dal 1° luglio 2013. L'aliquota varierà per tipo di strumento.

¹ In tale direzione, ad esempio, la Francia nel corso dell'estate 2012 ha emanato un provvedimento di tassazione delle transazioni finanziarie da applicare sul valore delle transazioni di acquisto di alcuni titoli azionari francesi e una tassa sui contratti di credit default swap (CDS) aventi a oggetto il debito di Stati membri dell'Unione Europea. Tale tassa francese sulle transazioni finanziarie si applica agli acquisti a titolo oneroso di strumenti rappresentativi di capitale emessi da imprese francesi che hanno una capitalizzazione maggiore di un miliardo di euro e sono quotati presso un mercato regolamentato francese, europeo o di un Paese terzo.

Indeducibilità dell'imposta

I tributi in esame sono indeducibili ai fini di imposte sui redditi ed IRAP come pure l'indeducibilità dei tributi riguarda anche le imposte sostitutive dei redditi stessi. Ne consegue che l'imposta in questione non concorrere alla determinazione del costo di acquisto ai fini del calcolo dei *capital gains*.

Tabella riepilogativa delle tre forme di prelievo

Tributo relativo	Oggetto tributo	Soggetto passivo	Base imponibile	Aliquote
Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi (comma 491)	A decorrere dal 1° marzo 2013, i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2436, comma 6 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente il titolo rappresentativo. Salve le esclusioni e le esenzioni mercati previste dalla norma.	L'imposta è dovuta dall'acquirente, indipendentemente dalla sua residenza e dal luogo di conclusione del contratto. Al versamento le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento, nonché altri soggetti che comunque intervengano nell'esecuzione delle operazioni.	La base imponibile è costituita dal "valore della transazione" rappresentato dal valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto.	L'imposta è dovuta in misura proporzionale, con aliquote differenziate nel tempo: a) 0,20% (0,22% per il solo 2013) sui trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione; b) 0,10% (0,12% per il solo 2013) sui trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Operazioni su strumenti finanziari derivati (comma 492)	A decorrere dal 1° luglio 2013, sono soggette ad imposta fissa: a) le operazioni su strumenti finanziari derivati, che abbiano come sottostante prevalente uno o più degli strumenti finanziari di cui al punto precedente; b) le operazioni sui valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più degli strumenti finanziari di cui al punto precedente, inclusi <i>warrants</i> , <i>covered warrants</i> e	I soggetti passivi del tributo sono le controparti delle operazioni. Al versamento provvedono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento, nonché altri soggetti che comunque intervengano nell'esecuzione delle operazioni.	L'imposta è dovuta in misura fissa, facendo riferimento alla tipologia di strumento ed al valore nozionale del contratto, negli importi previsti dalla tabella allegata alla Legge n. 228/2012, che si riducono ad 1/5 se le operazioni avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.	Non è prevista l'applicazione di aliquote proporzionali

	<p><i>certificates.</i></p> <p>L'imposta si applica, quindi, agli strumenti finanziari derivati che riguardano prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi che riguardano prevalentemente azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi degli stessi.</p> <p>Pertanto, l'imposta non è dovuta in relazione agli strumenti finanziari derivati relativi ad obbligazioni, merci, tassi di interesse e valute.</p> <p>L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazioni e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.</p> <p>Salve le esclusioni e le esenzioni previste dalla norma.</p>			
<p>Operazioni ad "alta frequenza"</p>	<p>A decorrere dal 1° marzo 2013, sono soggette ad imposta le operazioni relative ad azioni e strumenti finanziari partecipativi, generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini, con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.</p> <p>Dal 1° luglio 2013, il prelievo si applica anche alle operazioni ad alta frequenza relative a derivati.</p>	<p>L'imposta è dovuta dal "soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini", individuato nel "soggetto che immette gli ordini di acquisto e di vendita e le connesse modifiche e cancellazioni".</p> <p>Tuttavia, anche in tale caso, l'imposta, ove possibile, è prelevata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.</p>	<p>La base imponibile nel caso di operazioni "ad alta Frequenza" rappresentata dal valore degli ordini annullati e modificati che eccedono la soglia del 60% rispetto al valore degli ordini immessi e modificati, con riferimento ai singoli strumenti finanziari e per singola giornata di negoziazione.</p>	<p>L'imposta si applica con aliquota dello 0,02%.</p>